

Il diritto alla libertà di scelta educativa in Europa

*Risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Parlamento europeo,
n.1904, F-67075, Strasburgo 4 ottobre 2012*

1. L'Assemblea parlamentare richiama che il godimento effettivo del diritto all'educazione è una condizione preliminare necessaria affinché ogni persona possa realizzarsi ed assumere il suo ruolo all'interno della società. Per garantire il diritto fondamentale all'educazione, l'intero sistema educativo deve assicurare l'eguaglianza delle opportunità ed offrire un'educazione di qualità per tutti gli allievi, con la dovuta attenzione non solo di trasmettere il sapere necessario all'inserimento professionale e nella società, ma anche i valori che favoriscono la difesa e la promozione dei diritti fondamentali, la cittadinanza democratica e la coesione sociale. A questo riguardo le autorità pubbliche (lo Stato, le Regioni e gli Enti locali) hanno un ruolo fondamentale e insostituibile che garantiscono in modo particolare attraverso le reti scolastiche che gestiscono (di seguito "scuole pubbliche").
2. E' a partire dal diritto all'educazione così inteso che bisogna comprendere il diritto alla libertà di scelta educativa. Questo diritto, che è intimamente legato alla libertà di coscienza, si iscrive nel contesto dell'articolo 2 del Protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (STE n.9). Esso comporta l'obbligo per tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa nell'esercizio delle funzioni che essi svolgono nell'ambito dell'educazione e dell'insegnamento, di rispettare "il diritto dei genitori assicurando questa educazione e questo insegnamento conformemente alle loro convinzioni religiose e filosofiche" per quanto esse sono compatibili ai i valori fondamentali del Consiglio d'Europa.
3. L'Assemblea si rallegra del fatto che il diritto alla libertà di scelta educativa sia riconosciuto nelle costituzioni e legislazioni della gran parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Ritiene che, in un quadro giuridico nazionale appropriato, le scuole che non sono gestite dallo Stato (di seguito "scuole private", indipendentemente dalla terminologia e dalle diversità specifiche nei diversi paesi) possano favorire lo sviluppo di una educazione di qualità e l'adeguamento dell'offerta formativa alla domanda delle famiglie.
4. Pertanto l'Assemblea raccomanda agli Stati Membri del Consiglio d'Europa:
 - 4.1. di preservare il ruolo delle autorità pubbliche nel quadro dell'educazione e la presenza delle scuole pubbliche su tutto il territorio, come pure il principio di neutralità dello stato e il pluralismo nei sistemi nazionali di educazione;
 - 4.2 d'assicurare la vitalità e la qualità della rete delle scuole pubbliche
 - 4.3. di riconoscere chiaramente per legge allorchè non sia stato ancora fatto:
 - 4.3.1 il diritto di aprire e gestire istituti di insegnamento privato, perlomeno nell'insegnamento primario e secondario;
 - 4.3.2. la possibilità per questi istituti di fare parte del sistema nazionale di educazione;
 - 4.3.3. la possibilità per i loro allievi di conseguire i medesimi diplomi che si ottengono al termine della frequenza di una scuola pubblica;

4.4 di non sottomettere questo riconoscimento se non a condizioni oggettive, eque e non discriminatorie;

4.5 di garantire, con queste condizioni, con norme applicabili agli istituti privati e con un sistema di controlli regolari, di accreditamento e di valutazione della qualità, che:

4.5.1. i contenuti e i programmi di insegnamento e la metodologia pedagogica non si ispirino a concezioni o metodi in conflitto con i valori del Consiglio d'Europa;

4.5.2. Ciascun elemento del processo scolastico non attenti ai diritti degli allievi e specificatamente alla loro dignità e alla loro integrità fisica e psicologica;

4.5.3. gli istituti di insegnamento privato non incoraggino, con i messaggi che essi propongono o la politica che essi mettono in opera, la segregazione dalla comunità

4.5.4. gli allievi beneficino di strutture adeguate e sicure;

4.5.5. la qualità di insegnamento sia conforme alle norme vigenti negli istituti di insegnamento statale;

4.5.6. lo sviluppo dello spirito critico e l'apertura culturale facciano parte di tutto il progetto educativo.

5. L'Assemblea raccomanda agli Stati Membri del Consiglio d'Europa, nel contempo che essi garantiscono la vitalità e la qualità della rete scolastica pubblica, di fare in modo che dei fondi sufficienti siano messi a disposizione per permettere a tutti gli allievi di seguire l'insegnamento obbligatorio dentro gli istituti privati se l'offerta di insegnamento nelle scuole statali non è sufficiente.

6. Infine l'assemblea raccomanda agli stati Membri del Consiglio d'Europa:

6.1. di procedere rapidamente alla analisi richiesta per identificare le riforme necessarie a garantire in maniera effettiva il diritto alla libertà di scelta educativa

6.2. di assicurare una messa in opera progressiva di queste riforme a ciascun livello di governo (Stato, Regioni, Enti locali) secondo le proprie competenze in materia al fine di andare verso miglioramenti sistematici auspicabili in termini ragionevoli e tenendo conto delle implicazioni di disponibilità finanziaria